



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro



La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott.ssa Valeria Vaccari	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **261/2022** RGA
avverso la sentenza n. 252/2021 R.S., emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, in data 03 novembre 2021, pubblicata in data 05 novembre 2021, mai notificata;

avente ad oggetto: assegni per il nucleo familiare (A.N.F.);
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12/01/2023;
promossa da:

NDIAYE OUMAR (Cod. Fisc.: NDYMRO55C19Z343N), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Baiocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna;

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – (C.F. 80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato a Bologna presso la sede provinciale dell'Istituto;

appellato;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera sintetica ma al contempo esaustiva nella gravata pronuncia, ove si ha modo di leggere: << [...] *Il ricorrente chiede accertarsi il diritto di percepire gli a.n.f. in relazione al periodo (...) a partire dal 3.10.2012 al 31.12.2016, domanda respinta dall'Istituto in quanto lo stesso nel periodo era privo della cittadinanza italiana e con proprio nucleo familiare (per il quale chiede gli ANF) residente nello Stato del Senegal, fuori dal territorio comunitario.*

[...] >>.

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 252/2021 R.S., emessa in data 03 novembre 2021 e pubblicata in data 05 novembre 2021, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ndiaye Oumar, compensando le spese di lite fra le parti.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ha ritenuto infondata la domanda giudiziaria rilevando quanto segue: “[...] *Gli assegni per il nucleo familiare che l'interessato rivendica non possono essergli accordati, a prescindere da ogni questione inerente al rispetto della normativa eurolunitaria in materia, in difetto di ogni deduzione in ricorso in relazione al requisito reddituale (che in materia deve essere peraltro riferito al nucleo familiare), trattandosi, tra gli altri, di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza va in ogni caso verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda.*

Il dato, rilevante ai sensi del comma 9 dell'art. 2 del d.lgs. n. 69/1988 (“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti ...”), non è oggetto di menzione in ricorso, come osservato (così che nemmeno potrebbe ipotizzarsi un difetto di contestazione da parte dell'Istituto).

E si noti che tra i redditi da considerare vi è anche quello del coniuge che fa comunque parte del nucleo ai sensi del comma 6 dell'art. 2 cit. [...]”.

Con ricorso depositato del 02/05/2022 il sig. Ndiaye Oumar ha spiegato appello

nei confronti della predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: << [...] *In via preliminare:*

- *in via pregiudiziale*, rinviare la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottoponendo il seguente questione: "se una prestazione come quella prevista dell'art. 2 della legge n. 153/1988, denominato "assegno al 21 nucleo familiare" costituisca una prestazione assistenziale essenziale ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4 e 13° considerando della direttiva n. 2003/109CE";

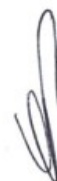
- "In caso di risposta positiva, se il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva n. 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza resa in data 25.11.2020, causa C-303/19, risulti violato dalla giurisprudenza, come quella dettata dall'orientamento del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro, recepito ex art. 118 c.p.c. dal Tribunale di Forlì, sezione Lavoro. Differentemente da quanto consentito al cittadino italiano e come disposto dall'art. 2, comma 9 D.L. n. 69/1988 (in materia di ANF), la citata pronuncia di merito preclude al lavoratore di paese terzo e titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residente sul territorio Nazionale, di poter dimostrare la sussistenza del requisito reddituale del proprio nucleo familiare, mediante la produzione della dichiarazione fiscale Mod. 730 non ritenuta idonea e valida ai fini di poter determinare la fascia di provvidenza spettante al richiedente".

Nel merito:

In via principale:

- ***reformare e/o annullare*** la sentenza n. 252/2021 del 03/11/2021 del Tribunale di Forlì, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo Familiari, proposta dal sig. Ndiaye Oumar, relativamente al periodo 03 ottobre 2012 – 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello;

- conseguentemente ***condannare*** l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, a corrispondere al sig. **Ndiaye Oumar** la somma netta di € 40.658,79, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 03 ottobre 2012 – 31 dicembre 2016.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc. [...] >>.

A supporto delle suesposte conclusioni, l'appellante, oltre ad aver formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ha articolato cinque motivi di gravame così rubricati: *"1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto – erronea valutazione dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di autorizzazione al percepimento degli assegni familiari (ANF)";*

"2) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della prestazione dell'Assegno al Nucleo Familiare – erronea valutazione del requisito reddituale";

"3) Violazione del diritto di parità di trattamento in materia assistenza sociale e protezione sociale previsti dalla direttiva n. 2011/98/UE e 2003/109/CE – erronea applicazione dell'art. 11, comma 2 direttiva n. 2003/109/CE, erronea applicazione del considerando n. 24 della direttiva n. 2011/98/UE anche in merito alla documentazione richiesta anche in virtù della pronuncia della CGUE del 25.11.2020 nelle cause n. C-302/19 e C-3030/19";

"4) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della natura assistenziale ed essenziale della prestazione Assegno al Nucleo Familiare – erronea applicazione dell'art. 11, comma 4 e del considerando n. 13 della direttiva n. 2003/109/CE";

"5) Errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione ANF – mancata contestazione di INPS circa un fatto decisivo del giudizio – errata applicazione del principio di non contestazione di un fatto - violazione ex art. 115 c.p.c.".

Nell'atto di gravame, a specifica censura delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, si afferma che: *"(...) Il lavoratore richiedente, azionava il giudizio di primo grado allegando ogni documentazione utile ai fini di determinare l'accertamento del diritto dell'istante a poter richiedere (e percepire) Assegni per il Nucleo Familiare, ovvero il titolo di soggiorno (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), certificati comprovanti il rapporto di coniugio-filiazione (certificazioni provenienti dall'Ambasciata Italiana in Senegal, ovvero dal Consolato Senegalese in Italia, tradotti e legalizzati), status di lavoratore*



dipendente (estratto conto contributivo INPS), la situazione reddituale (indicati nei conteggi formulati dal consulente e modello 730 – CUD).”.

L’INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame ex adverso proposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia codesta Ill.ma Corte d’Appello, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:*

- nel merito, rigettare l’appello proposto da NDIAYE OUMAR siccome infondato in fatto ed in diritto, e, comunque, non provato, e per l’effetto confermare la sentenza n. 252/2021 emessa dal Tribunale di Forlì, sezione lavoro.

Vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto evidenziato che a seguito della sottoposizione alla Corte Costituzionale del vaglio dell’art. 2 della legge n. 153/1988, da parte della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9379/2021, è intervenuta la pronuncia n. 67/2022 del Giudice delle Leggi, che ha riconosciuto l’efficacia diretta delle fonti unionali in materia.

Ciò rilevato, in via preliminare va disattesa l’istanza, formulata dall’appellante, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. della questione d’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/1988. Invero, dirimente ai fini della decisione della presente causa, non è l’interpretazione di tale norma ⁽¹⁾,

¹ Quanto alla natura previdenzial-assistenziale dell’istituto l’ordinanza della S.C. cit. ha già puntualizzato (p.fi 7-8) che “quanto alla natura della prestazione, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha avuto modo di evidenziare la natura duplice dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla L. n. 153 del 1988, art. 2: - da un lato, le Sezioni Unite della Corte di cassazione 7 marzo 2008, n. 6179 hanno attribuito al trattamento in esame natura previdenziale essendo lo stesso fondato sul meccanismo finanziario di provvista della contribuzione dei datori di lavoro e di erogazione congiunta con la retribuzione (art. 2, comma 3 sopra riportato) e non essendo raccordato alla retribuzione del “capofamiglia” - come avveniva con il previgente D.P.R. 30 maggio 1955, n. 1124, art. 1 - ed al numero e qualità delle persone a carico, in misura differenziata per i vari comparti produttivi e settori merceologici; l’assegno per il nucleo familiare è infatti raccordato al reddito, di qualsiasi natura, e non del singolo lavoratore, ma a quello complessivo del suo nucleo familiare (comma 9) e nello stesso senso, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 14 dicembre 1995 n. 516), ha evidenziato l’unificazione della funzione previdenziale del nuovo istituto che rafforza la stretta correlazione con il tipo di pensione goduta e valorizza gli elementi strutturali del trattamento familiare in esame in quanto finanziato dai contributi versati da parte di tutti i datori di lavoro (cui si aggiunge il concorso integrativo dello Stato L. n. 153 del 1988, ex art. 2, comma 13), ed il sistema di erogazione, attuato mediante anticipazione del datore di lavoro che è autorizzato a porre a conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo; - peraltro, Cass. n. 6351 del 30 marzo 2015 e Cass. n. 3214 del 2018, ricollegandosi a precedenti pronunce e valorizzando l’incidenza del numero e della condizione psico-fisica dei componenti del nucleo familiare e del reddito prodotto dal medesimo nucleo, hanno affermato la natura assistenziale dell’assegno per il nucleo familiare; si è dunque affermato che l’istituto in esame realizza una compenetrazione tra strumenti previdenziali ed assistenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il



atteso che, come efficacemente sintetizzato nella citata ordinanza della Suprema Corte (p.fo 10), *“con sentenza della CGUE Quinta Sezione nella causa C-302/109 del 25 novembre 2020, è stato affermato che l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE osta a una normativa di uno Stato membro come la L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6 bis, in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'art. 2, lett. c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”* e che la rimessione alla Corte costituzionale ha avuto luogo al fine di dare esecuzione a tale sentenza.

Dirimente ai fini della presente decisione – con l'irrelevanza, per quanto detto, dei motivi d'appello sub n. 2, 3 e 4, così come della subordinata questione di compatibilità della disciplina dell'A.N.F. con la normativa eurounitaria in punto di documentazione dell'istanza (peraltro, per come dedotta, soltanto in sede amministrativa, stante il pacifico, generale principio d'inidoneità delle autocertificazioni alla prova dei fatti in sede giurisdizionale ²) – in guisa di “ragione liquida prevalente” è la questione, ben focalizzata dal primo Giudice, della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale del proprio nucleo familiare, che è consustanziale alla concessione del beneficio, determinandone l'*an* oltre al *quantum*, e le sue conseguenze.

L'appellata sentenza puntualizza che tale difetto di allegazione e prova: “[...]

carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti e quindi tale istituto integra quelle rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art. 12, par. 1, lett. e della direttiva 98/2011/UE, che contempla, tra quelli per i quali va assicurata la parità di trattamento, “i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”.

² In tal senso v. *ex multis* Cass. n. 703 e 15486 / 2007. Del resto, della necessità di prova attagliata alla particolarità della fattispecie dedotta, il ricorrente si dimostra edotto laddove cita a pag. 10 dell'atto d'appello la documentazione richiesta, nel distinto ambito delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, ai cittadini extracomunitari per i familiari residenti all'estero (ex art. 1, co. 1325, delle legge n. 296 / 2006: a. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine), cioè documentazione rilevante ed attendibile anche ai fini della prova della domanda qui svolta.

rende impossibile la determinazione della somma spettante a titolo di A.N.F. (che varia – essenzialmente – in base al reddito familiare e in base al numero dei componenti del nucleo, nonché in presenza di soggetti disabili). Effettivamente il ricorrente ha del tutto omesso qualsiasi informazione al riguardo (probabilmente sulla base della circostanza che l'unico motivo di preclusione all'accoglimento della sua istanza fosse rappresentata, in fase amministrativa, dalla questione di diritto relativa alla computabilità o meno dei figli residenti all'estero).”.

Ed invero, l'allora ricorrente, odierno appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dispetto di quanto da lui sostenuto nell'atto di gravame, non ha specificato in alcun modo né il proprio reddito, né quello dei componenti del proprio nucleo familiare.

L'appellante, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado non ha nemmeno prodotto, come sarebbe stato suo onere fare, idonea documentazione comprovante il proprio reddito e quello dei componenti del proprio nucleo familiare per gli anni in contestazione. Ed invero, il solo “reddito da lavoro dipendente” percepito dal sig. Ndiaye Oumar è indicato, per altro in maniera non convergente, nel suo estratto conto previdenziale (cfr. doc. 1 fasc. primo grado appellante) e nei conteggi di parte da lui prodotti (cfr. doc. 8 fasc. primo grado appellante). Non vi è alcun riscontro documentale, invece, circa altre eventuali fonti di reddito o in relazione ai redditi dei componenti del nucleo familiare.

Si badi bene che nemmeno sarebbero sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi dell'odierno appellante, posto che ai fini degli A.N.F. occorre considerare e sommare tutti i redditi familiari, ragione per cui in assenza di ulteriore documentazione non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendo ovviamente escludersi a priori che nella famiglia dell'allora ricorrente residente in madrepatria (moglie e figli) non vi siano percettori di reddito da lavoro o addirittura non vi siano altre e diverse fonti di reddito.

Per altro, sul punto nessuna nuova produzione è stata svolta in sede di gravame, né sono state formulate specifiche richieste istruttorie.

Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata e, sul piano delle allegazioni, costituisce un semplice sottinteso inespresso della domanda

Come su tali basi possa pretendere il sig. Ndiaye Oumar (col primo e col quinto motivo d'appello) di ritenere integrata la non tempestiva (perché asseritamente



contenuta soltanto nelle note conclusionali) contestazione dell'assunto da parte dell'INPS, e quindi la sua prova, appare incomprensibile, laddove si consideri che: 1) il ricorso in primo grado non contiene neppure un'affermazione espressa dell'impossidenza di redditi o beni nel Paese di residenza dei sette figli per cui è richiesta la concessione del beneficio (a pag. 3 trovasi la semplice locuzione, in relazione al diniego del beneficio, *"nonostante il lavoratore sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria (self executive) in materia di assistenza (...)"*, requisiti peraltro neppure indicati, e in finale il calcolo della somma pretesa); 2) gli oneri di deduzione, allegazione e prova previsti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. si pongono in parallelo, di talché il grado di specificità della contestazione si correla al grado di specificità dell'allegazione attorea, qui insussistente.

Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una "pista probatoria", percorribile da questa Corte, atteso che *"nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo"* (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di *semiplena probatio* dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in *subiecta materia*, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *"in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale"* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;



8856 / 2017) e secondo cui *“nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarie e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

Vanno poi recepiti e confermati gli assunti contenuti nell’appellata sentenza: 1) in punto d’irrelevanza della circostanza che il rifiuto dell’INPS dell’autorizzazione all’inserimento dei familiari, oggetto della prima domanda trasmessa, abbia precluso la compilazione del secondo modulo prescritto in materia, contenente l’autocertificazione dei redditi (di cui al primo motivo d’appello), essendo *“il sistema di tutela giudiziale in materia fondato su giudizi che attengono ai diritti (ed ai rapporti giuridici) e non già incentrati sulla legittimità formale di un determinato atto amministrativo (cosicché, seppure un atto procedimentale possa dirsi viziato, il risultato processuale sarà sempre e solo ancorato all’esistenza o meno del diritto soggettivo)”*, e 2) in punto d’impossibilità di procedere allo scrutinio della domanda attorea limitandone la portata all’accertamento in astratto del diritto con condanna generica in relazione al *quantum*, sia perché, come già detto, l’*an* della prestazione, nel caso di specie, è indissolubilmente legato anche all’individuazione della fascia di reddito familiare complessivo: si tratta, dunque, non già di una unica prestazione (gli A.N.F. in generale), ma di un fascio di prestazioni, di diversa entità, ciascuna delle quali ancorata ad uno specifico requisito reddituale, mancante il quale non è possibile (in alcun modo) collocare la domanda in alcuno degli scaglioni che rappresentano le tante prestazioni che vanno genericamente sotto il nome di A.N.F.; sia perché la richiesta di condanna dell’odierno appellante, allora ricorrente è sempre stata specifica e determinata anche nel *quantum*, che rappresenta un specifico profilo della domanda e che è onere dell’attore dimostrare. Ed ovviamente non si può trasformare - in mancanza della volontà delle parti ed a certe condizioni - un rigetto per mancanza di prova del *quantum* in un accoglimento limitato al solo *an debeat*.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto delle vertenze, l’appello



proposto dal sig. sig. Ndiaye Oumar deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.

Alla reiezione dell'appello consegue ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante, risultato totalmente soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 4 del decreto cit. e della serialità del contenzioso.

Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello proposto dal sig. Ndiaye Oumar ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002.

P.Q.M.

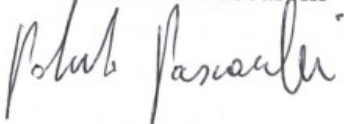
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto dal sig. Ndiaye Oumar, confermando integralmente la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 915,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto del rigetto dell'appello proposto dal sig. Ndiaye Oumar ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 12.01.2023

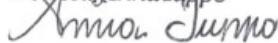
Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Iuppo



Il Presidente

Dott. Carlo Coco



minuta depositata il 13.1.2023



pag. 10 di 10